



## PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di S A L E R N O

Segreteria Generale

Viale Unità d'Italia

Tel. 0895645490

Prot.n. 7030/2020/U.

Salerno, li 16 NOV 2020

Il Procuratore Generale  
ed il Dirigente Amministrativo

**richiamate e facendo seguito** alle note interne prot.n.482, n.483 e n.489 con le quali, come da Accordo del 14 ottobre u.s., a seguito dell'incontro tenuto in data 28 ottobre u.s. con le OO.SS. ed RSU sulla c.d. "mappatura delle attività smartabili" (prot.n.453 del 30 ottobre u.s.), si è dato prontamente seguito ai progetti di lavoro agile emergenziale elaborando il calendario delle giornate di attività prestate in modalità agile relativamente al mese di novembre 2020,

**letto e qui richiamato** il DPCM 3 novembre u.s. in G.U., S.O.n. 275 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

**letta e qui richiamata** la nota del Capo Dipartimento del 6 novembre 2020 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 - Indicazioni ed Informazioni",

**osservato** che quest'Ufficio ha accordato ai propri dipendenti che ne abbiano manifestato interesse lo svolgimento del lavoro in modalità agile in una misura anche superiore al 50% delle attività "declinabili come smartabili" nel solco della previsione normativa dell'art.262 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modifiche dalla l.n.77/2020, dell'Accordo del 14 ottobre u.s. e della sopra menzionata nota Capo Dipartimento del 6 novembre u.s.,

**ritenuto opportuno** con riferimento ai c.d. "lavoratori fragili" richiamare le recenti indicazioni contenute nell'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 per la loro individuazione: "Il <lavoratore fragile> richiamato nel presente decreto viene definito tale con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica e va individuato nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104",

**letta e qui richiamata** l'ordinanza del Ministero della Salute firmata in data 13 novembre u.s. che colloca la regione Campania nella c.d. "zona rossa" prevedendosi, a far dal 15 novembre e per la durata di giorni quindici, l'applicazione delle misure di cui all'art.3 del sopra menzionato DPCM,

**considerato** che non risulta siano stati assunti provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici o riduzione dell'attività giudiziaria neppure con riferimento alle aree del territorio nazionale di cui all'art.3 del menzionato DPCM,

**opportunamente** considerate le assenze a vario titolo di un significativo numero di personale amministrativo che incidono nella sostenibilità organizzativa dei servizi,

dispongono

1. l'articolazione delle giornate in cui si sviluppano i programmi di lavoro agile emergenziale vengono ridefiniti come da prospetto diramato con separata nota, demandandosi ai responsabili delle UU.OO. il coordinamento interno al reparto alla cui direzione sono preposti (D.M. 9 novembre 2017) unitamente all'asseverazione della fase di monitoraggio delle attività svolte in modalità agile che dovranno corrispondere per quantità e qualità a quelle programmate nei singoli progetti e, comunque, svolte in presenza,
2. per il successivo mese di dicembre, per l'articolazione delle giornate di lavoro agile verrà tenuto conto delle istanze di ferie/congedo che verranno depositate anche in conformità alle disposizioni interne vigenti e già richiamate con separati provvedimenti della Dirigenza Amministrativa,
3. il numero di giornate settimanali in smart working sarà rimodulato in riduzione nel caso di fruizione di congedi nelle giornate in cui è previsto il lavoro in presenza,
4. relativamente ai c.d. "lavoratori fragili", in attesa della debita certificazione rilasciata dagli organi medico legali competenti da sottoporre al medico competente per le connesse determinazioni avuto riguardo alle peculiari problematiche di salute e alle specifiche condizioni ambientali e logistiche in cui si svolge ordinariamente la prestazione lavorativa, in un'ottica schiettamente precauzionale, il programma di lavoro agile viene modulato tenuto conto di quanto, allo stato, comunicato all'Ufficio dal medico competente,
5. l'apertura al pubblico delle segreterie è dedicata esclusivamente alle attività urgenti che devono esser rese inderogabilmente in presenza,
6. la fruizione dei servizi da rendersi inderogabilmente in presenza, al fine di garantire risposte e/o evasioni a data fissa, prevalentemente tramite strumenti e dotazioni informatiche e moderare la contemporanea presenza dell'utenza, dovrà esser preventivamente concordata tramite mail o telefonata con il responsabile dell'unità organizzativa interessata utilizzando i recapiti e gli indirizzi mail pubblicati nella sezione dedicata del sito web istituzionale.

Si richiama alla stretta osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie di cui all' allegato n.19 del menzionato DPCM emesso in data 3 novembre u.s. e di seguito elencate:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Il presente provvedimento sarà in vigore sino alla cessazione della classificazione della Regione Campania quale "zona rossa".

mandano

la Segreteria Generale per gli adempimenti e l'inserimento del presente provvedimento nel sito *web* di questa Procura Generale e per la sua comunicazione

- ai magistrati dell'Ufficio,
- al personale amministrativo dell'Ufficio,
- al medico competente dott. Raffaele Ansalone,
- al Responsabile della Sicurezza Protezione e Prevenzione, dott. Fabio Della Monica,
- al Presidente della Corte di Appello,
- ai Procuratori della Repubblica del distretto,
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, di Nocera Inferiore e di Vallo della Lucania,
- al Prefetto,
- al Presidente della Regione Campania,
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
- al Consiglio Superiore della Magistratura, VII Commissione
- al Responsabile Sicurezza del Lavoratori, dr.ssa Valitutto,
- alle Organizzazioni Sindacati ed alla RSU

Il Dirigente Amministrativo

*Vincenzo Esposito*

Il Procuratore Generale

*Leonida Primicerio*





# Ministero della Salute

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *g*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», e in particolare l'articolo 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 13 novembre 2020 della Cabina di Regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020;

Visto il verbale n. 126 della seduta del 13 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di individuare le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" con un livello di rischio "alto" e quelle che si collocano in uno "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" del richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19», alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana;

Emana  
la seguente ordinanza:

#### Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'articolo 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'articolo 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.


Art. 2  
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 15 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.
2. Resta fermo quanto previsto dall'ordinanza 4 novembre 2020.
3. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'ordinanza 10 novembre 2020, salvo che per quanto disposto con riguardo alla Regione Toscana dall'allegato 2 alla presente ordinanza, che modifica l'allegato 1, lettera d), della stessa ordinanza 10 novembre 2020.

*La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, **13 NOV 2020**

Il Ministro della salute  
On. Roberto Speranza



**Allegato 1**

- a) Emilia Romagna
- b) Friuli Venezia Giulia
- c) Marche

**Allegato 2**

*a)* Campania

*b)* Toscana

